



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 156 TFT 17

DEL 24 NOVEMBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Giovanni Bertuglia, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, con la presenza del rappresentante A.I.A. A.B. sig. Pietro Consagra, si è riunito il giorno 24 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 22/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Bonino Salvatore (Presidente S.C. Adelskam), Costanzo Renato (Presidente A.S.D. Tieffe Parmonval), Ciaramitaro Salvatore (Presidente A.S.D. Città di Carini), Gambicchia Vito (Presidente A.S.D. Accademia Sport Trapani);

S.C. Adelskam, A.S.D. Tieffe Parmonval, A.S.D. Città di Carini, A.S.D. Accademia Sport Trapani.

La Procura Federale, con nota 2668/230pf13-14/GT/dl del 21 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Bonino Salvatore (Presidente S.C. Adelskam); Costanzo Renato (Presidente A.S.D. Tieffe Parmonval); Ciaramitaro Salvatore (Presidente A.S.D. Città di Carini) e Gambicchia Vito (Presidente A.S.D. Accademia Sport Trapani), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (ora trasfuso nell'art. 1bis comma 1 C.G.S.), in relazione all'art. 28 del Regolamento della L.N.D. e 20 del Regolamento del

Settore Giovanile e Scolastico, per avere partecipato al Torneo 4° Memorial Renzo Lo Piccolo, in data 1/6 ottobre 2013, categorie Pulcini e Esordienti, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare.

Con la medesima nota sono state altresì deferite le sopra indicate società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti.

Rinviata alla data odierna la prima udienza, per accertamenti della Procura Federale circa la posizione di tesseramento di alcuni soggetti incolpati, sono comparsi il presidente della A.S.D. Città di Carini sig. Salvatore Ciaramitaro, che aveva già chiesto all'udienza precedente il suo proscioglimento da ogni addebito, in quanto divenuto legale rappresentante della predetta società solo da marzo 2014, quindi in epoca successiva ai fatti oggetto di procedimento, e il rappresentante della società Tieffe Parmonval che ha prodotto elenco di tesserati pulcini F.I.G.C. in numero di diciotto in data 01/10/2013, così chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale, ha di contro concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi quattro a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell'ammenda di € 400,00 a carico di ognuna delle Società deferite.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto (fatta eccezione per il Presidente della A.S.D. Città di Carini sig. Salvatore Ciaramitaro), risultando *per tabulas* la presenza delle rispettive compagini al Torneo in questione, organizzato dalla A.S.D. Renzo Lo Piccolo per le categorie Pulcini e Esordienti.

E' ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei "Centri di Avviamento allo Sport" e nelle "Scuole di Calcio", a solo titolo didattico e formativo.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che in occasione della partecipazione al citato Torneo la A.S.D. Città di Carini e la A.S.D. Accademia Sport Trapani non disponevano di alcun calciatore tesserato per le categorie Pulcini ed Esordienti e che la S.C. Adelskam e la A.S.D. Tieffe Parmonval non disponevano di alcun calciatore tesserato per la categoria Pulcini, in quest'ultimo caso tenendo presente che la richiesta di tesseramento avanzata il giorno 01/10/2013 ha assunto efficacia solo a torneo già iniziato.

Le sanzioni seguono come in dispositivo, con la precisazione che la A.S.D. Città di Carini risponde in via oggettiva (art. 4 comma 2 C.G.S.) e non già in via diretta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi il sig. Salvatore Ciaramitaro (Presidente A.S.D. Città di Carini), per non avere commesso il fatto;

Dispone altresì applicarsi:

a carico dei sigg. Bonino Salvatore (Presidente S.C. Adelskam), Costanzo Renato (Presidente A.S.D. Tieffe Parmonval), Gambicchia Vito (Presidente A.S.D. Accademia Sport Trapani), la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi tre;

a carico delle Società S.C. Adelskam, A.S.D. Tieffe Parmonval, A.S.D. Città di Carini, A.S.D. Accademia Sport Trapani, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 33/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sigg. Giampiero Lucchese (Presidente A.S.D. Conca d'Oro Monreale); Girolamo La Barbera (Presidente A.S.D. Florio); Fortunato Cilluffo (Presidente A.S.C.D. Terzo Tempo); Domenico Napoli (Presidente G.S. Don Orione); Salvatore Biundo (Presidente A.S.D. Football City Terrasini); Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre); Claudio Benanti (Presidente A.S. Vis Palermo); Giuseppe Farina (Presidente A.S.D. Giants Club); Luigi Urso (Presidente A.S.D. Trabia); Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto); Antonino Crociata (Presidente A.S.D. Valle Jato Calcio); Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi); Benedetto Monteleone (Presidente A.S.D. Pro C. Ficarazzi); Daniele Richichi (Presidente A.S.D. Atletico Palermo); Giuseppe Sidoti (Presidente A.S.D. Punto Rosa); Giuseppe Corso (Presidente A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri) e Daniele Cacciato (Presidente F.C.D. Virtus Olimpia 2010).

- A.S.D. Conca d'Oro Monreale; A.S.D. Florio; A.S.C.D. Terzo Tempo; G.S. Don Orione; A.S.D. Football City Terrasini; Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre; A.S. Vis Palermo; A.S.D. Giants Club; A.S.D. Trabia; A.S.D. Olimpia Borgetto; A.S.D. Valle Jato Calcio; A.C.D. Città di Cinisi; A.S.D. Pro C. Ficarazzi; A.S.D. Atletico Palermo; A.S.D. Punto Rosa; A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri e F.C.D. Virtus Olimpia 2010.

La Procura Federale, con nota 2789/536pf13-14/GT/dl del 24 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giampiero Lucchese (Presidente A.S.D. Conca D'Oro Monreale); Girolamo La Barbera (Presidente A.S.D. Florio); Fortunato Cilluffo (Presidente A.S.C.D. Terzo Tempo); Domenico Napoli (Presidente G.S. Don Orione); Salvatore Biundo (Presidente A.S.D. Football City Terrasini); Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre); Claudio Benanti (Presidente A.S. Vis Palermo); Giuseppe Farina (Presidente A.S.D. Giants Club); Luigi Urso (Presidente A.S.D. Trabia); Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto); Antonino Crociata (Presidente A.S.D. Valle Jato Calcio); Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi); Benedetto Monteleone (Presidente A.S.D. Pro C. Ficarazzi); Daniele Richichi (Presidente A.S.D. Atletico Palermo); Giuseppe Sidoti (Presidente A.S.D. Punto Rosa); Giuseppe Corso (Presidente A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri) e Daniele Cacciato (Presidente F.C.D. Virtus Olimpia 2010), tutti per rispondere nella qualità, stagione sportiva 2013-2014, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all'art. 20 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere contravvenuto all'obbligo di tesseramento dei calciatori impiegati nel Campionato 2013/14, organizzato dalla Opes Italia e regolarmente autorizzato.

Con la medesima nota sono state altresì deferite le sopra indicate società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti, secondo il principio dell'immedesimazione organica.

All'udienza dibattimentale del 10/11/2015 le parti deferite, tutte comparse, hanno fatto presente che il campionato in questione, organizzato dalla Opes Italia e regolarmente autorizzato, prevedeva come da regolamento al punto 1.3 il tesseramento a cura della Opes Italia o della federazione di appartenenza. All'udienza odierna, all'uopo rinviata, hanno prodotto e/o esibito ad integrazione del numero dei tesserati F.I.G.C. i documenti probatori dell'avvenuto tesseramento Opes Italia. Solo la Soc. Conca D'Oro Monreale ha ammesso l'addebito, dato che per errore i partecipanti al campionato Opes erano stati tesserati con il Monreale Calcio.

Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi sei a carico di ognuno

dei Presidenti deferiti e dell'ammenda di € 1.000,00 a carico di ognuna delle Società deferite.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti, fatta eccezione per la soc. Conca D'Oro Monreale, non siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, avendo a vario titolo partecipato con le rispettive squadre alle diverse articolazioni del Campionato in questione, come detto organizzato dalla Opes Italia e regolarmente autorizzato, mediante l'utilizzazione di calciatori in regola con il tesseramento F.I.G.C., così come da tabulato versato in atti, e/o in regola con il tesseramento Opes Italia, come da documenti prodotti.

La Soc. Conca D'Oro Monreale ha invece ammesso l'addebito, dato che i partecipanti al campionato Opes Italia erano stati per mero errore tesserati con il Monreale Calcio, così attenuandosi la responsabilità della Società, pur essendo ben noto che, per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei "Centri di Avviamento allo Sport" e nelle "Scuole di Calcio", a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire loro le tutele medico-sportive e assicurative previste dalle norme vigenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi tutti i soggetti deferiti e le rispettive società di appartenenza, fatta eccezione per il sig. Giampiero Lucchese e per la A.S.D. Conca D'Oro Monreale, a carico dei quali dispone rispettivamente la sanzione di mesi uno di inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h), nonché l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 37/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

GRECO SEBASTIANO (Presidente e legale rappresentante pro tempore, all'epoca dei fatti, della Soc. Real Siracusa);

F.C. REAL SIRACUSA A.S.D.

La Procura Federale con nota prot. 3981/20 pf15-16/FDL/gb del 27 ottobre 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Sebastiano Greco, tesserato in qualità di Presidente della F.C. Real Siracusa A.S.D., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis. comma 1 C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione al C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2015-2016, per avere organizzato il giorno 28 luglio 2015, presso l'impianto "Giorgio Di Bari" sito in Siracusa via Lazio, un raduno in cui venivano sottoposti a provini giovani calciatori, senza la prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Sicilia;

Con la medesima nota la predetta Società è stata deferita ex art. 4 comma 1 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente.

All'udienza dibattimentale del 24/11/2015, nessuno è comparso nonostante regolare notifica dell'avviso di comparizione, né sono pervenute memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico del sig. Sebastiano Greco e € 900,00 di ammenda a carico della società deferita.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che, pure considerando gli accertamenti personalmente eseguiti dal collaboratore della Procura Federale in data 28 luglio 2015 e la documentazione dalla stessa prodotta in atti (tra cui la segnalazione del responsabile dell'area tecnica della Soc. Hellenika e il verbale delle dichiarazioni rese dal deferito sig. Greco), non risulta provato ogni oltre ragionevole dubbio che la Società deferita, almeno in data 28 luglio 2015 abbia organizzato un provino per giovani calciatori, bensì una partita, secondo quanto riferito dal sig. Greco allo scopo di permettere ai ragazzi che vi prendevano parte di vivere una sana giornata di sport. Ne consegue il proscioglimento della società deferita e del suo presidente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone prosciogliersi da ogni addebito il sig. Greco Sebastiano, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Soc. Real Siracusa, nonché la predetta società.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24 novembre 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**